



COMUNE DI ARZIGNANO

Provincia di Vicenza

Gestione del Territorio – Servizio Ambiente

Piazza Libertà n.12 - 36071 Arzignano (VI)

Tel.: 0444/476511 Fax: 0444/476513

C.F. e P.IVA: 00244950242

e-mail: ambiente@comune.arzignano.vi.it

home page: enti.keycomm.it/arzignano

Prot.n. 12397 /DG/gc

Arzignano, lì 08 aprile 2008

OGGETTO: Modifiche ed integrazioni alle “Norme per la detenzione di animali domestici”.

IL SINDACO

RICHIAMATA la propria ordinanza prot. 3830 del 31.01.2005 avente come oggetto “Norme per la detenzione di animali domestici”;

PRESO ATTO delle Linee Guida per una regolamentazione uniforme dell’igiene urbana veterinaria nel territorio della Regione Veneto approvate con deliberazione di Giunta regionale n. 272 del 06.2007 che saranno oggetto di recepimento nel Regolamento Comunale di Igiene;

RAVVISATA quindi la necessità di procedere ad apportare alcune modifiche ed integrazioni alla stessa al fine di regolamentare la presenza degli animali domestici in ambito urbano garantendo la tutela del benessere animale da una parte e la tutela dell’igiene pubblica dall’altra;

DISPONE

Che l’ Ordinanza Sindacale Prot. 3830 del 31.01.2005 relativa alle norme per la detenzione di animali domestici sia **modificata e integralmente sostituita dalla presente.**

“

IL SINDACO

-Premesso che nei territori urbani ed extraurbani gli animali domestici in particolare cani e gatti sono in aumento, conseguentemente anche le richieste di intervento pubblico per motivi più disparati. Ciò spesso mette in difficoltà le Amministrazioni comunali disorientate a causa delle diverse competenze degli enti, dei diritti e doveri dei privati, ecc;

-Ritenuto necessario predisporre alcune semplici regole per chi intende detenere animali domestici, soprattutto nelle proprietà, promiscuità e nei rapporti con il vicinato ricordando le responsabilità dei proprietari in caso di mancata custodia, maltrattamenti e detenzione in ambienti non idonei;

-Considerata la necessità di richiamare l’attenzione pubblica sul rispetto per l’ambiente e per i diritti degli animali;

-Tenuto conto del fatto che il maltrattamento e l’uso improprio di animali domestici e non, è in contrasto con i principi etici della collettività;

-Visto il D.P.R. 31.03.1979 (poteri conferiti ai Comuni in materia di vigilanza sulle leggi a tutela degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico);

-Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria DPR 320/1954 agli artt. 17,18 ed all’art.24 cita che qualsiasi concentrazione di animali debba essere sotto la sorveglianza e tutela del servizio veterinario;

-Visti gli artt. 823 e 826 del Codice Civile (il sindaco esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale, vigila sull’osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali ed attua le disposizioni previste nel presente regolamento;

-Vista la legge 14.08.1991 n. 281 e la legge regionale n. 60 del 28.12.1993 (leggi che disciplinano la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo);

-Vista la legge 20.07.2004 n. 189 (disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate);

-Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 272 del 06.02.2007 "Linee Guida per la regolamentazione uniforme dell'igiene urbana veterinaria nel territorio della Regione Veneto";

-Vista l'Ordinanza del Ministero della Salute del 14.01.2008 "Tutela dell'incolumità pubblica all'aggressione di cani";

-Visto il D.Lgs n°267/2000;

ORDINA

CAPO I - TUTELA DELLA POPOLAZIONE CANINA (CANI)

1. Tutti i cani devono essere iscritti all'anagrafe canina entro i primi tre mesi di vita o entro 30 gg. dopo essere stati raccolti se randagi. Chiunque sia detentore di un cane ha l'obbligo di denunciarne il possesso e di iscriverlo all'anagrafe canina e di provvedere all'applicazione del codice d'identificazione mediante **microchip**. Devono inoltre comunicare l'eventuale cessione, morte o scomparsa entro quindici giorni dall'avvenimento. L'iscrizione e il codice di riconoscimento potranno essere effettuati presso il Servizio Veterinario dell' ULSS o presso i veterinari privati. Inoltre ha l'obbligo di assumersi tutte le responsabilità civili e penali relative.
2. E' obbligatorio custodire il proprio cane in modo adeguato, impedendo che, allontanandosi, possa recare danno a persone, a cose e ad altri animali.
3. E' vietato avvelenare cani di proprietà, randagi o vaganti.
4. E' vietato sopprimere il proprio animale, in modo non eutanastico e senza preventiva anestesia. Tale intervento deve essere effettuato solamente da un medico veterinario.
5. E' vietato tenere gli animali esposti **senza riparo** dal sole e dalle intemperie. Gli stessi devono sempre essere riforniti di cibo ed acqua in quantità sufficiente e con le modalità e tempistiche consone.
6. la custodia a catena di un animale deve essere una situazione provvisoria e transitoria. La lunghezza della catena non deve comunque essere inferiore a 4 metri o deve disporre di un anello o altri meccanismi di scorrimento, in modo che consenta il moto fisiologico. In ogni caso dovrà essere consentito in ogni momento l'agevole raggiungimento della cuccia, del cibo e dell'acqua e di disporre di tutto lo spazio consentito dalla catena senza alcun impedimento. Il collare dovrà essere flessibile, regolabile e non stretto.
7. E' vietata la detenzione di cani, gatti in spazi angusti (quali terrazzi e balconi). I cani tenuti in appartamento devono poter effettuare regolari uscite giornaliere. Per i cani, custoditi in un recinto, purchè in modo non permanente, la superficie di base non dovrà essere inferiore ai metri quadrati, di cui alla sotto riportata tabella, e la recinzione dovrà avere visibilità esterna su almeno un lato. Ogni cane in più comporterà un aumento minimo della superficie disponibile in caso di detenzione permanente dell'animale all'interno di una recinzione, le misure sotto riportate dovranno essere aumentate nella misura in cui venga consentita all'animale un'adeguata possibilità di movimento ed esercizio fisico. Ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 06.02.2003 recepito con D.P.C.M. 28.02.2003 n. 358, le dimensioni minime dei box per cani e degli annessi recinti all'aperto sono:

Peso del cane	Superficie minima del pavimento dei box coperto/cane mq	Superficie minima adiacente al box per il movimento del cane	
		fino a 3 cani: mq per ciascun cane	oltre 3 cani: mq per ciascun cane
Cani fino a 10 Kg	1,0	1,5	1,0
Cani da 11 a 30 Kg	1,5	2,0	1,5
Cani sopra i 30 Kg	2,0	2,5	2,0

Si dà atto che sono auspicabili ricoveri di maggiori dimensioni, a seconda della taglia dell'animale. Tale requisiti non si applicano ai canili sanitari ed ai rifugi, per i quali si rinvia alla normativa vigente in materia.

8. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso alle aree pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini e parchi ad esclusione delle aree giochi per bambini, quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto. Nei luoghi pubblici e nei luoghi aperti al pubblico, tutti i cani devono essere condotti al guinzaglio oppure, se lasciati liberi, deve essere applicata la museruola. Nei locali pubblici e sui pubblici mezzi i cani dovranno essere condotti a guinzaglio e muniti di museruola. Con particolare riferimento ai cani a rischio di maggiore aggressività, di cui all'elenco delle razze canine dell'ordinanza del Ministero della Salute, i proprietari e o i detentori devono applicare il guinzaglio e la museruola ai cani sia quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico sia quando si trovano nei locali e sui mezzi pubblici di trasporto.
9. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo degli animali, fatta eccezione per i conduttori di cane-guida, hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo. L'obbligo sussiste per qualsiasi area pubblica o d'uso pubblico (via, piazza, giardino, aiuola o altro) dell'intero territorio comunale.
10. E' vietato, per costringere all'obbedienza, per impedire il latrato o per qualsiasi altro motivo, l'utilizzo del collare elettrico e di altri strumenti coercitivi, che provocano effetti di dolore.
11. E' rigorosamente vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica, utilizzandoli, a scopo di scommesse, a combattimenti tra animali.
12. Le esposizioni o mostre canine dovranno prevedere l'ammissione di cani soltanto se microchippati o con tatuaggio leggibile, ai sensi della L.R. 60/1993 o D.G.R. 3682 del 13/10/1998, indipendentemente dalla loro età. Gli animali dovranno essere in buono stato di salute e nutrizionale ed avere l'eventuale copertura vaccinale per le malattie individuate dalle autorità sanitarie competenti per territorio.

CAPO II - TUTELA E CONTROLLO DELLE POPOLAZIONI FELINE (GATTI)

13. E' vietato ostacolare ed impedire ai "gattari" di alimentare le colonie feline. I gattari sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alle pulizie delle zone, dove i gatti sono alimentati, dopo ogni pasto.
14. E' vietato uccidere, molestare e avvelenare gatti di proprietà o vaganti.

CAPO III - DIVIETO DI ACCATTONAGGIO CON ANIMALI

15. E' fatto assoluto divieto di utilizzare animali con cuccioli lattanti o da svezzare, animali non in buono stato di salute o comunque costretti in evidenti condizioni di maltrattamento, per la pratica dell'accattonaggio. Gli animali rinvenuti nelle suddette circostanze potranno essere oggetto di confisca, nei modi e nei tempi previsti dalle normative vigenti, ed affidati ad Enti Protezionistici.

CAPO IV - DIVIETO DI OFFRIRE ANIMALI IN PREMIO, VINCITA OPPURE OMAGGIO

16. E' vietato il dono di animali come premio, ricompensa od omaggio, ai minori di 16 anni, senza l'espresso consenso di chi esercita la loro patria potestà.

CAPO V – PESCI

17. E' consentito l'utilizzo di pesciolini rossi nelle rotonde a premi, a condizione che nei vasetti di vetro sul banco-gioco non vi siano pesci vivi, ma gli stessi verranno detenuti in condizioni idonee al loro benessere e saranno posti in sacchetti di plastica con acqua, solo al momento della consegna al vincitore del premio.

CAPO VI - ESPOSIZIONE DI ANIMALI E COMMERCIALIZZAZIONE DI ANIMALI

18. In caso di vendita in esercizi commerciali ed ambulanti, fiere mostre ed altri luoghi esposti al pubblico, gli animali devono essere tenuti in modo che non vengano sottoposti ad eccessivo stress e non vengano turbati od alterati i loro naturali comportamenti e le funzioni morfo-fisiologiche. Si deve assicurare agli animali:
 - a. un'adeguata condizione di benessere, con corretti tempi e modalità di esposizione;
 - b. una sufficiente somministrazione di acqua pulita e cibo, secondo le esigenze della specie;

- c. un adeguato periodo di illuminazione, un sufficiente periodo di riposo con oscuramento da fonti luminose esterne e la possibilità di sottrarsi alla vista del pubblico, secondo le esigenze della specie;
- d. che le gabbie siano adeguate alla mole, al numero e alle specifiche caratteristiche etologiche degli animali ospitati
- e. che siano garantite adeguate condizioni igieniche-sanitarie dei ricoveri;

DISPONE

1. Copia della presente ordinanza, per gli adempimenti di competenza, verrà affissa all'Albo Pretorio e verrà inviata ai seguenti organi:
 - Servizio Veterinario dell'ULSS n. 5 di Arzignano Via Kennedy Arzignano
 - Corpo Intercomunale di Polizia Municipale Sede Arzignano
 - Guardie Zoofile c/o E.N.P.A. Delegaz. di Arzignano Via Buse Arzignano
 - Stazione Carabinieri Via Diaz Arzignano
 - Comando Stazione Corpo Forestale dello Stato Via Po Arzignano
2. Che ciascun ente a cui il presente provvedimento è stato inviato, secondo le rispettive competenze, vigili sulla corretta osservazione dello stesso, applicando le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia.
3. Che fatte salve le disposizioni in materia, con particolare divieto di abbandono e maltrattamento, salvo che il fatto non costituisca reato di cui all'art. 727 del C.P., i trasgressori saranno puniti con le sanzioni amministrative vigenti da leggi statali e regionali, nonché con l'eventuale sequestro degli animali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Per le violazioni al presente regolamento non provviste da leggi statali o regionali, si applica la sanzione prevista dall'art. 7 bis del D.lgs 267/2000.

Il presente atto potrà essere impugnato dagli interessati con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di emissione, oppure in alternativa con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla stessa data.

f.to IL SINDACO
Prof. Stefano Fracasso

<p><i>Atti depositati presso il SERVIZIO AMBIENTE del Comune di Arzignano</i></p> <p><i>Dirigente Urbanistica-Ambiente-EdiliziaPrivata: Dott. Danilo Guarti</i></p> <p><i>Responsabile procedimento: geom. Giusi Confente tel. 0444.476570</i></p>
--